

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO N° 5/2021 - SP

CIG: 8598072977

----*****----

Novellara, li XX/XX/2021

Fra i sottoscritti signori:

- **BOSELLI MARCO**, nato il 21/06/1982 a Correggio (RE) e ivi residente in Via Canolo 13/B (C.F. BSLMRC82H21D037E), il quale interviene nel presente atto nella sua esclusiva qualità di Direttore Generale e Procuratore Speciale di **S.A.BA.R. S.p.A.** (P.I. 01589850351), con sede in Novellara (RE), Via Levata, n. 64 - Committente -

e

- **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**, nato il xx/xx/xxxx a xxxxxxxx (xx), e residente in xxxxxxxx (xx), Via xxxxxxxxxxxx xx, (C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx), il quale interviene nel presente atto nella sua esclusiva qualità di Legale Rappresentante di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (C.F. e P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx), con sede legale in xxxxxxxxxxxx (xx), Via xxxxxxxxxxxx xx - Fornitore -

PREMESSO

- che, con Determinazione Dirigenziale del xx/xx/2020 si approvava l'indizione della gara di appalto per la "Fornitura di un Caricatore gommato elettrico con benna a polipo per movimentazione/selezione rifiuti presso impianto di S.A.BA.R. S.p.A.", a mezzo di procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per un importo stimato a base di gara di **Euro 260.500,00** (IVA di legge esclusa) ed aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., e contratto da stipulare "a corpo";
- che sono state effettuate le verifiche dei requisiti del Fornitore ex D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- che, con Determinazione Dirigenziale del xx/xx/xxxx, si approvava l'aggiudicazione della suddetta fornitura, costituita da un Caricatore gommato elettrico con benna a polipo per movimentazione/selezione rifiuti presso impianto di S.A.BA.R. S.p.A., alla Società **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** con sede legale in xxxxxxxxxxxx (xx), Via xxxxxxxxxxxx, con un punteggio di **xx/100** e per un importo di **Euro XXXXXXXXXXXXXXX** (IVA di legge esclusa) al netto del ribasso offerto del **xx%** (Euro xxxxxxxx) sull'importo di gara ribassabile di Euro **260.500,00**, costituita, come da offerta tecnica del xx/xx/xxxx, marca xxxxxxxxxxxx, modello xxxxxx;
- che con nota prot. n. xxx/xx del xx/xx/xxxx è stata comunicata al Fornitore l'efficacia dell'aggiudicazione;
- che sussistono le condizioni per la stipula del contratto d'appalto, essendo stata acquisita la documentazione necessaria;

Tutto ciò premesso e ritenuto

SI CONVIENE E STIPULA

QUANTO SEGUE

S.A.BA.R. S.p.A. (Committente), come sopra rappresentata, affida alla Società **XXXXXXXXXXXX** (Fornitore) che, come sopra rappresentata, accetta, l'affidamento della fornitura costituita da un "Caricatore gommato elettrico con benna a polipo per movimentazione/selezione rifiuti presso impianto di S.A.BA.R. S.p.A.".

La suddetta fornitura include altresì:

- n. 2 batterie aggiuntive 2x1032 Ah complete di struttura di contenimento verniciata

- la garanzia totale di 2 (due) anni ovvero 3.000 (tremila) ore di lavoro
- le prestazioni di assistenza tecnica, manutenzione programmata (tagliandi)

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura ai seguenti

PATTI E CONDIZIONI

Art. 1 – Conferma delle premesse

Le premesse sono confermate come parte costitutiva ed integrante del presente atto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

La Committente concede al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, l'aggiudicazione della fornitura completa di un "Caricatore gommato elettrico con benna a polipo per movimentazione/selezione rifiuti presso impianto di S.A.BA.R. S.p.A.", marca xxxxxxxxxxxxxx, modello xxxxxx.

La fornitura include altresì:

- n. 2 batterie aggiuntive 2x1032 Ah complete di struttura di contenimento verniciata
- la garanzia totale di 2 (due) anni ovvero 3.000 (tremila) ore di lavoro
- le prestazioni di assistenza tecnica, manutenzione programmata (tagliandi).

Il Fornitore si impegna alla regolare esecuzione della fornitura completa alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice dei contratti"). Il contratto è stipulato "a corpo".

Art. 3 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale con cui il Fornitore si impegna alla fornitura completa, come definita al precedente art. 2), nel pieno e puntuale rispetto delle condizioni risultanti dal presente atto e dagli atti di gara da esso richiamati, ammonta a quanto segue:

Euro xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx) al netto dell'IVA nell'aliquota di legge.

Tale importo si intende fisso ed invariabile fino alla completa esecuzione della fornitura in oggetto, incluso collaudo, trasporto e formazione e di ogni costo, onere e rischio per il trasporto nel luogo previsto di consegna.

Art. 4 – Condizioni generali del contratto

L'aggiudicazione della fornitura è concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato Speciale che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 5 – Termini e modalità di consegna della fornitura

Il Caricatore oggetto del presente appalto dovrà essere consegnato, collaudato, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuovo di fabbrica, perfettamente funzionante e completo in ogni parte, presso la sede della Committente **entro e non oltre 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del presente contratto di appalto.**

Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno 4 (quattro) giorni della disponibilità alla consegna della fornitura.

Le spese di trasporto e consegna della fornitura sono a totale carico del Fornitore.

Art. 6 – Penale per ritardo nella consegna del mezzo e per fermo macchina

1. In caso di mancata consegna del Caricatore di cui all'oggetto nei termini di cui all'art. 5 del presente contratto di appalto, la Committente si riserva il diritto di applicare in capo al Fornitore le seguenti penalità:

- ✓ Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, **Euro 300,00** (trecento/00);
- ✓ Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura. L'eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione tecnica/manualistica d'uso per l'utilizzazione non sarà considerata come avvenuta; il decorso del tempo fino alla loro consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna della fornitura (con le conseguenze sopra menzionate).

Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.

Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo della fornitura sono a totale carico del Fornitore della medesima.

Le spese di trasporto della fornitura sono a totale carico del Fornitore.

2. In caso di fermi macchina riconducibili a situazioni rientranti della copertura della garanzia, il Fornitore dovrà:

- ✓ garantire l'intervento di un tecnico entro le **24 (ventiquattro) ore** successive dalla chiamata della Committente tramite e-mail;
- ✓ garantire l'esecuzione della riparazione entro **4 (quattro) giorni lavorativi** successivi al giorno di segnalazione del guasto e/o del malfunzionamento
- ✓ in caso di mancato completamento della riparazione nei termini sopra menzionati, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, su richiesta del Committente, una **macchina sostitutiva simile** a quella oggetto del presente contratto, previa conferma di accettazione, da parte della Committente, della tipologia di macchina operatrice proposta dal Fornitore. Le spese relative al trasporto della macchina sostitutiva saranno a carico della Fornitore.

In caso di mancata consegna di suddetta macchina sostitutiva, la Committente applicherà nei confronti del Fornitore una penale di **Euro 500,00 (cinquecento/00)** per ogni giorno lavorativo di ritardo nella riparazione nei termini sopracitati. Le spese relative al trasporto della macchina sostitutiva saranno a carico della Fornitore. Oltre il **20° giorno** lavorativo di ritardo nella consegna, la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

3. Il pagamento delle penali contestate avverrà tramite incameramento e/o escussione, per l'importo corrispondente, della cauzione prestata.

Art. 7 - Oneri a carico del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.
2. In ogni caso, si intendono comprese nell'affidamento della fornitura in oggetto e, perciò, a carico del Fornitore, le spese per il trasporto, il collaudo della fornitura, nonché le spese per la formazione di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale.
3. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà, a proprie spese, rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate al fine di ottenere il rilascio del Certificato di Collaudo e di Accettazione.
4. Il Fornitore dovrà adeguarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conti correnti dedicati secondo quanto prescritto dalla L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.; inoltre, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore, relativamente all'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà riportare il codice CIG della gara su tutta la documentazione riguardante l'affidamento in oggetto, nonché nella relativa fattura; in caso di mancata presenza dei sopra menzionati codici, la Committente non provvederà alla liquidazione del corrispettivo. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'art. 3 comma 7 L. 136/2010, il Fornitore ha l'onere di indicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento della prescritta fornitura.
6. Il Fornitore dovrà inserire obbligatoriamente in tutti i subcontratti una clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente;
7. Il Fornitore dovrà attenersi a quanto esplicitamente previsto dall'autorizzazione ex D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. e dalla normativa vigente in tema di responsabilità ambientale;
8. Sono altresì a carico del Fornitore le responsabilità ed oneri aggiuntivi a quelli qui previsti riportati nel Capitolato Speciale.

Art. 8 - Collaudo ed accettazione

La data in cui la consegna della fornitura viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento.

La fornitura di cui al presente contratto sarà sottoposta ad un collaudo in accettazione a mezzo di personale tecnico di fiducia e/o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste dalla Committente nel Capitolato Speciale e, di seguito, proposte dal Fornitore, nonché la funzionalità complessiva della fornitura.

Ci sarà, pertanto, un Collaudo in accettazione e un Collaudo definitivo.

Il "**collaudo in accettazione**" è considerato positivo quando, unitamente alla consegna della fornitura presso la sede indicata da S.A.BA.R. S.p.A., si verificano le seguenti condizioni:

- il Caricatore è munito di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista;

- il Caricatore è completo in ogni sua parte;
- il Caricatore è funzionante in ogni sua parte.

Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo la Committente e, per contro, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza della fornitura consegnata ai requisiti tecnici prescritti nel Capitolato Tecnico e del funzionamento della fornitura medesima.

Resta convenuto che, successivamente al “collaudo in accettazione” decorrerà un congruo periodo di esercizio, corrispondente a **120 ore/lavoro** decorrenti dalla data di consegna della fornitura, per verificarne il regolare funzionamento al termine del quale verrà predisposto il “collaudo definitivo”. Per le operazioni di collaudo definitivo il Fornitore dovrà farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza alle costatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati al Fornitore, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Detto periodo si protrarrà per un periodo corrispondente a **120 ore/lavoro** nel caso si verificassero vizi e/o difetti per l'eliminazione dei quali siano necessari oltre **10 (dieci)** giorni.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale tecnico.

Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:

- Accettare la fornitura;
- Rifiutare la fornitura;
- Dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura.

Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, il Fornitore per eventuali vizi, difetti ed imperfezioni occulti e non emersi al momento del collaudo, ma di seguito accertati.

In tale caso, il Fornitore è invitato dalla Committente ad assistere, a mezzo di propri rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Sono rifiutate le forniture parziali e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste in sede di gara.

Salvo differente indicazione contrattuale, il Fornitore **ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a proprie spese e cure, l'intera fornitura in caso di esito negativo del collaudo, entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale da cui risulti l'intervenuto rifiuto.**

Art. 9 – Garanzia e assistenza tecnica

1. La fornitura oggetto del presente appalto, dovrà godere della garanzia totale di **2 (due) anni ovvero 3.000 (tremila) ore lavoro** con decorrenza dalla data della sua consegna.
2. Il Fornitore si impegna a garantire l'assistenza tecnica e gli interventi di manutenzione programmata (tagliandi), **senza spese aggiuntive per la Committente**, per tutto il periodo della suddetta garanzia secondo le modalità indicate nel Piano di manutenzione programmata, il quale dovrà essere preventivamente accettato dalla Committente, in riferimento alle attività necessarie indicate nell'offerta tecnica per il corretto mantenimento dello stato di efficienza della macchina nel suo complesso nell'arco del tempo.
3. La Committente tratterrà la polizza costituita per la cauzione definitiva per tutto il tempo di copertura della garanzia (2 anni ovvero 3.000 ore/lavoro). Qualora la Committente

provvedesse all'escussione della cauzione definitiva, per le ragioni indicate all'art. 6 del presente contratto di appalto, il Fornitore dovrà provvedere all'immediata integrazione dell'importo della predetta cauzione (rif. art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto).

4. Gli interventi di manutenzione e di riparazione dovranno essere effettuati dal produttore e/o da officine terze specializzate.

Art. 10 - Pagamenti

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà liquidato, ai sensi della normativa vigente, entro **60** (sessanta) giorni data fattura fine mese mediante Bonifico Bancario/Ricevuta Bancaria, previo accertamento positivo della regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C. delle verifiche previste dal Decreto del M.E.F. n. 40/2008 e s.m.i.
2. Il contratto rientra nel campo di applicazione della L. 136/2010 e s.m.i.; pertanto il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra menzionata legge, pena la risoluzione del contratto. Si precisa che dovrà essere riportato il codice CIG su tutte le transazioni finanziarie inerenti la fornitura.
3. La Committente verserà il corrispettivo sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore e dallo stesso indicato nella dichiarazione ex art. 3 L. 136/2010 del xx/xx/xxxx e acquisita agli atti della Committente in data xx/xx/xxxx.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida e/o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) Ipotesi di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto
- b) Esito negativo del collaudo di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto
- c) Mancata corrispondenza del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto
- d) Accertata insolvenza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi nonché a tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.
- e) Accertato subappalto da parte del Fornitore
- f) Esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall'autorità prefettizia, ovvero qualora il Prefetto fornisca informazioni antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82 s.m.i.
- g) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 s.m.i.
- h) Successivamente alla stipula del contratto, le comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'art. 84 D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; in tal caso, sarà applicata a carico del Fornitore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno.

Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore dell'intervenuta risoluzione del contratto a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento

danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall'inadempienza del Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo.

Art. 12 - Controversie

Per le controversie che insorgessero tra la Committente ed il Fornitore, nonché per le riserve che quest'ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute nell'art. 208 del Codice dei contratti. Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le Parti, viene esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle controversie è demandata esclusivamente al TAR di Parma ovvero al Giudice Ordinario del Tribunale di Reggio Emilia a seconda del momento oggettivo in cui insorge la controversia e/o a seconda dell'oggetto della controversia.

Art. 13 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, comprese tutte le disposizioni normative attualmente in vigore legate all'emergenza da Covid-19.
2. Il Fornitore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa di cui al Codice dei Contratti.
3. Per ogni inadempimento, rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Fornitore per l'esecuzione della fornitura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. Il Fornitore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguita la fornitura.
5. Ai sensi dell'art. 13) del Capitolato Generale d'Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il Fornitore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore in esecuzione del contratto.
6. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b), D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e dall'all. XVII, punto 1, lettera i), allo stesso D. Lgs., nonché dall'art. 16 bis, comma 10 L. 28/01/2009 n. 2, la Committente ha acquisito l'apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva.
7. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici" sottoscritto in data 23/10/2006 tra le Parti interessate della Provincia di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.sabar.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 14 – Prevenzione dei rischi, sicurezza e igiene del lavoro

1. Il Fornitore dovrà rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
2. Il Fornitore dovrà impartire i corsi di formazione necessari per il corretto utilizzo della fornitura oggetto del presente contratto d'appalto di cui all'art. 37 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. I predetti corsi di formazione avranno luogo presso la sede della Committente e saranno tenuti nei termini concordati da idoneo personale specializzato con rilascio dell'attestato di partecipazione per n. 3 o più addetti. Detti corsi di formazione saranno tenuti a totale spese del Fornitore.

Art. 15- Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Il Fornitore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 D. Lgs. 08/06/2001 n. 231.
2. Il Fornitore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. Il Fornitore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della sopra menzionata denuncia e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Art. 16 – Clausole di Prevenzione delle interferenze illecite

- a) **Clausola 1:** il Fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.
- b) **Clausola 2:** La Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore e/o dei componenti la compagine sociale ovvero dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare ovvero sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-ter c.p.

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Committente è subordinata alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Committente della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà

valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Committente ed il Fornitore, alle condizioni di cui all'art. 32 D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito nella L. 11/08/2014 n. 114.

Art. 17 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

Il Fornitore ha prestato garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 D Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'ammontare ridotto ai sensi ex art. 93 di **Euro xxxxxxxxx** (xxxxxxxxxx/00), mediante polizza n° **xxxxxx** prestata da **xxxxxxxxxx**, con sede Legale in xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx in data xx/xx/xxxx della durata di 2 (due) anni ovvero 3.000 (tremila) ore di lavoro dalla data di consegna della fornitura.

La cauzione definitiva è posta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e la Committente potrà disporre l'incameramento, totale e/o parziale, in tutti i casi in cui il Fornitore venga meno agli impegni assunti, con obbligo a carico di quest'ultimo di ricostituirla nel suo originario ammontare entro **10 (dieci)** giorni dalla comunicazione dell'avvenuto incameramento.

Art. 18 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Committente, i seguenti documenti:

- Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato Speciale;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Offerta economica del xx/xx/xxxx;
- Documentazione specifiche tecniche – garanzia totale
- Cauzione definitiva.

Art. 19 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, il Codice dei contratti, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Regolamento D.P.R. 207/2010, la L. 13/08/2010 n. 136, D.M. 145/2000, il D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le cui previsioni integrano, occorrendo, il presente atto.
2. Il Fornitore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati. Parimenti, egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza; resta contrattualmente convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero gravami e limitazioni delle opere, ciò non comporterà per il Fornitore alcun diritto nei confronti della Committente, essendosene tenuto conto nella formazione del prezzo.
3. Qualora, dopo la data del Contratto e fino all'ultimazione della fornitura, intervenissero nuove normative tecniche per impianti, ovvero modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico del Fornitore non solo per la parte delle forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito, e ciò anche se non venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo il Fornitore l'unico

responsabile della completa rispondenza della fornitura alle normative vigenti all'atto del collaudo definitivo.

4. Il Fornitore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso della fornitura, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, urbanistica ed edilizia, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

Art. 20 - Obblighi in relazione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. ii.

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. ed ii., del Codice Etico e del Codice di Comportamento elaborati dalla Committente (S.A.BA.R. S.p.A.) e di conoscerne il contenuto. Il Fornitore dichiara altresì che si atterrà, per quanto di sua competenza, a quanto prescritto dai suddetti documenti consultabili sul sito www.sabar.it, nonché potrà richiedere alla Committente copia della predetta documentazione.
2. I rapporti tra la Stazione Appaltante, l'Impresa appaltatrice e subappaltatrice dovranno essere improntati nel rispetto delle prescrizioni indicate nel PTPCT 2020-2022 e nel Patto d'Integrità adottati.
3. Le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che il presente contratto si risolva di diritto, all'atto della comunicazione scritta da parte dell'interessato della volontà di valersi della presente clausola, in danno all'altra parte, nell'ipotesi di violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi aventi causa, delle norme comportamentali e di condotta previste nel Modello di cui al precedente comma.

Art. 21 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Fornitore.
2. Sono altresì a carico del Fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione della completa fornitura.
3. Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede in caso d'uso la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m.i..

Art. 22 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed alla pratica in corso. L'informativa completa è disponibile sul sito internet www.sabar.it alla sezione "Privacy", alla quale ci si riporta integralmente

Redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

p. S.A.BA.R. S.p.A.

Il Direttore Generale e Procuratore Speciale

(ing. Boselli Marco)

p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il Legale Rappresentante

(sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)